

Deliberazione CDA n. 21 del 30/05/2016

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI PER IL TRIENNIO NORMATIVO 2015-2017. DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE i vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni Autonomie Locali, ed in particolare gli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1/4/1999, disciplinano le modalità di quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e il loro utilizzo, e gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 modificano la struttura del fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi.

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione n. 43 del 29/10/2015, cui si rinvia, ATO-R ha proceduto:
 1. alla formale costituzione e rideterminazione, ora per allora, delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni dal 2009 al 2014;
 2. alla ricognizione ed alla conseguente individuazione di eventuali somme che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, (derivanti da risorse non utilizzate nell'anno precedente o da risparmi da lavoro straordinario) potevano incrementare una tantum l'ammontare delle risorse variabili dell'anno successivo;
 3. alla ricognizione della destinazione delle risorse decentrate come rideterminate con il sopra citato atto e al confronto con l'effettivo utilizzo;
 4. a dare atto che la posizione debitoria risultante è la seguente:
 - Anno 2013: il saldo complessivo tra risorse disponibili e risorse utilizzate è di segno negativo per € 3.802,81. Si è pertanto stabilito il recupero di tali somme a valere sulle risorse decentrate dell'anno 2015 in via di determinazione;
 - Anno 2014: sussiste saldo negativo delle risorse stabili per € 671,20 (quota annualizzata progressioni orizzontali 2013). Il saldo negativo, di modica entità, deriva dal fatto che in sede di rideterminazione si è provveduto alla corretta contabilizzazione delle quote di progressione orizzontale attribuita con effetto 2013 che, come anzidetto, devono essere rese indisponibili per gli effetti di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010; nella fattispecie le parti hanno dato esecuzione alle norme del contratto decentrato integrativo sottoscritto precedentemente il 31/12/2012 per quanto concerne le progressioni economiche orizzontali (contratto la cui efficacia è stata estesa con atto unilaterale del CDA n. 2 del 6/3/2013); pertanto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16. Il saldo negativo è stato temporaneamente compensato con riduzione delle risorse variabili rinviando alla prima sessione negoziale utile l'adozione dei necessari provvedimenti di rientro.
- Con Deliberazione di CDA n. 29 del 30/12/2015 è stata nominata la delegazione pubblica trattante, riservandosi di approvare con successivo provvedimento le linee di indirizzo dell'Amministrazione al Presidente della suddetta delegazione trattante.
- Con Deliberazione di CDA n. 28 del 30/12/2015 è stato approvato il Progetto "Supporto alla Città di Torino nella redazione del piano rifiuti della Città di Torino", ai fini dell'attribuzione del fondo per la produttività individuale e collettiva di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, attribuendo al medesimo il budget di spesa complessivo di € 9.000,00. L'art. 15, comma 5 citato, infatti, per la parte normativa, prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti". Con il medesimo atto il CDA stabiliva di trasmettere al Nucleo di Valutazione, non appena sarebbe stato nominato, il Progetto approvato, riservandosi di adottare gli opportuni atti consequenziali alle valutazioni del suddetto Nucleo

- Con determinazione n. 47 del 30/12/2015 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate anno 2015, tenendo conto della necessità di porre rimedio alla posizione debitoria di cui alla sopra citata Determinazione n. 43 del 29/10/2015.

VISTI

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

DATO ATTO che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio.

VISTE le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

CONSIDERATO l'art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

VISTO l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

DATO ATTO CHE la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTA la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 costituiscono la base dei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO CHE il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è,

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010, quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2016 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010

DATO ATTO CHE:

- Il costo del personale, calcolato in via previsionale e comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro compresa l'Irap, ammonta per l'anno 2016 a € 295.000,30;
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010, quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2016 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, la spesa di personale prevista per l'anno 2016 risulta inferiori alla media del triennio 2011/2013 pari ad € 341.612,63;

CONSIDERATO CHE il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli".

PRESO ATTO CHE tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO CHE:

- ATO-R non è soggetto al patto di stabilità interno e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare dall'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- Nel corso del 2015 non sono state applicate riduzioni del personale in servizio e che pertanto non è stato applicato il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 1.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014.

VISTA la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 208/2015 comma 236) prevede che "decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

VISTA la recente Deliberazione n. 23/2016 della Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, la quale ritiene che la tardiva approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 comporti la non erogabilità della retribuzione variabile prevista. Ciò in quanto l'eventuale corresponsione della retribuzione variabile perderebbe il suo carattere di pregnante stimolo a conseguire un risultato difficile da

ottenere per assumere quello, del tutto estraneo alla sua funzione, di compensare prestazioni già svolte o in corso di svolgimento quasi ultimato.

DATO INOLTRE ATTO CHE per l'annualità 2015 non si può procedere all'erogazione dei compensi incentivanti per incremento di servizi e/o nuove attività di cui alla citata Deliberazione di CDA n. 28 del 30/12/2015, in quanto non sono erogabili a causa dell'approvazione tardiva degli stessi, fatto salvo che modifiche normative e/o giurisprudenziali lo consentano. Tuttavia, la medesima somma, in quanto già stanziata per l'anno 2015 con determinazione n. 47 del 30/12/2015, può essere stanziata anche nell'anno 2016, nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, conformemente al citato comma 236 della Legge 208/2015.

RITENUTO, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, DI:

- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno 2016:
 - a) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. m del CCNL 1.4.1999, delle somme derivanti dai risparmi degli straordinari relativi al fondo straordinari anno precedente;
 - b) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell'anno precedente;
 - c) confermare per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del personale dipendente – anno 2016, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo;
- fornire le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica nel contrattare con la Delegazione Sindacale l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente:
 - d) Per l'annualità 2015, porre rimedio alla posizione debitoria di cui alla sopra citata Determinazione n. 43 del 29/10/2015, attraverso:
 - la riduzione stabile, a partire dal 2015, di € 1.000,00 delle risorse per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, al fine di recuperare il saldo negativo delle risorse stabili di € 671,20 (quota annualizzata progressioni orizzontali 2013); l'ammontare delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario diventa pertanto a partire dall'anno 2015 pari ad euro 8.300,00.
 - la riduzione per il recupero della posizione debitoria anno 2013 pari ad € 3.802,81 a valere sulle risorse decentrate variabili anno 2015.
 - e) Solo per l'annualità 2015, non procedere all'erogazione dei compensi incentivanti per incremento di servizi e/o nuove attività di cui alla citata Deliberazione di CDA n. 28 del 30/12/2015, in quanto, seppur stanziati con determinazione n. 47 del 30/12/2015, non sono erogabili a causa dell'approvazione tardiva degli stessi, fatto salvo che modifiche normative e/o giurisprudenziali lo consentano.
 - f) Per le annualità 2015 e 2016, gli importi destinati alla produttività dovranno essere destinati prevalentemente alla produttività in relazione agli obiettivi che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente; sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune.

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico suddetto.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile;

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 4

Astenuti n. 0

Favorevoli n.4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2016 nei modi e nei termini riportati in premessa;
- 2) Di esprimere le direttive, nei modi e nei termini riportati in premessa, alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente anni 2015 e 2016, che dovrà essere sottoposta a questo CDA e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo

Il Presidente
Diego Caltagirone

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo